Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | **Roma — Mercoledì, 2 aprile** | **Numero 79**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 43: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 424 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del vice-presidente del Consiglio dei ministri, ministro *ad interim* per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'attuale sessione del Senato del Regno e della Camera dei deputati è prorogata al 23 aprile prossimo venturo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Villa Italia, addì 28 marzo 1919.

VITTORIO EMANUELE.

COLOSIMO.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 383 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il regolamento sugli assegni speciali di bordo, approvato con R. decreto 16 maggio 1907, n. 406, e successive modificazioni;

Visto l'ordinamento degli assegni del corpo R. equipaggi, approvato col R. decreto 9 giugno 1907, n. 359, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 20 del regolamento sugli assegni speciali di bordo, approvato con R. decreto 16 maggio 1907, n. 406, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 20. — 1° Sulle navi adibite al trasporto di materiali spetta al personale di bassa forza che ha direttamente contribuito all'imbarco, allo stivamento ed allo sbarco del materiale una retribuzione collettiva di L. 0,30 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di materiale imbarcato. La spesa relativa deve essere regolarizzata dalle dichiarazioni prescritte dal regolamento di amministrazione e contabilità; quella relativa

alla ripartizione dell'assegno deve essere fatta su elenco nominativo degli aventi diritto.

2° Per le operazioni di imbarco e di sbarco di combustibile solido sulle navi, eseguite da personale militare, le retribuzioni collettive ai militari che prendono parte al lavoro saranno le seguenti:

a) per il solo imbarco o per il solo sbarco spettano L. 1,20 per ogni tonnellata imbarcata oppure sbarcata;

b) per il solo stivaggio nei carbonili, oppure per eventuali movimenti di combustibile solido fra i vari carbonili della nave spettano L. 0,40 per ogni tonnellata;

c) per imbarco e stivaggio nelle carboniere oppure per l'estrazione dalle carboniere e sbarco spettano L. 1,60 per ogni tonnellata di combustibile solido imbarcato e stivato, oppure estratto e sbarcato;

d) per trasporto dai depositi a terra sulle barche, per imbarco sulla nave e per stivaggio, oppure estrazione dai carbonili di bordo, sbarco e trasporto ai depositi a terra spettano in complesso per tre operazioni L. 2,50 per ogni tonnellata.

Il pagamento dei soprassoldi predetti è fatto con le stesse norme stabilite nel numero precedente per il soprassoldo dovuto per l'imbarco o sbarco di materiali avvertendo che nei documenti di spesa bisogna sempre specificare la specie del lavoro compiuto ».

Art. 2

L'art. 18-*bis* dell'ordinamento degli assegni del corpo R. equipaggi approvato con R. decreto 9 giugno 1907, n. 359, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 18 *bis*. — Quando viene eseguito da militari del corpo R. equipaggi maneggio o trasporto di combustibile solido a terra, gli individui che prendono parte a tale lavoro sono retribuiti collettivamente con l'ammontare dell'assegno di L. 1,35 per ogni tonnellata di combustibile solido rimosso o trasportato. Tale soprassoldo è unico e viene corrisposto senza alcuna distinzione, per tutto l'insieme delle operazioni relative ad una stessa quantità di materiale, anche se eseguite a varie riprese.

Il maneggio o trasporto di combustibile solido sarà eseguito da militari del corpo R. equipaggi solo quando non sia possibile o conveniente disporre dell'opera di una impresa.

La spesa relativa a tale soprassoldo sarà imputata al capitolo del bilancio della marina riguardante l'acquisto del carbon fossile ed altri combustibili per la navigazione ».

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dal 1° febbraio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 413 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il regolamento per l'esecuzione della legge 18 luglio 1917, n. 1143, per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, approvato con decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1044, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, del 7 agosto 1918, n. 186;

Udito il parere, emesso in via d'urgenza, dalla Giunta esecutiva del Comitato nazionale per gli orfani di guerra;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con gli altri ministri;

Abbiamo decreto e decretiamo:

Art. 1.

Nell'articolo 19 del regolamento per l'esecuzione della legge 18 luglio 1917, n. 1143 per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, approvato con decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1044, dopo le parole « e ne fanno altresì parte » si aggiunge « il detto vice presidente ».

Art. 2

All'art. 21 si aggiunge il seguente comma: « Qualora nelle votazioni si abbia parità di voti, prevale il voto del presidente ».

Art. 3.

Negli articoli 101, 102, 103, 105 e 106 alle parole « Consoli generali » e « Consolati generali » sono sostituite le seguenti « Regi consoli » e « Consolati ».

All'art. 106 si aggiunge il seguente comma:

« Le attribuzioni che dal regolamento stesso sono affidate o delegate ai consoli possono essere esercitate anche dai viceconsoli nei casi in cui questi siano chiamati a sostituire detti consoli ».

Art. 4.

Al capo V del predetto regolamento sono aggiunti gli articoli seguenti, i quali prendono la numerazione 108, 109, 110, 111 e 112.

Art. 108. — Nelle colonie italiane i segretari generali esercitano, per l'intero territorio di esse, le funzioni, affidate nel Regno, al Comitato provinciale secondo le disposizioni dell'art. 11 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, in quanto siano applicabili. Essi sono coadiuvati da un Comitato di autorità e notabilità nominato dal governatore, e del quale fa parte di diritto il giudice delle tutele residente nel capoluogo di ciascuna colonia, e possono farne parte anche le donne.

Essi possono anche incaricare qualche membro del Comitato di funzioni ispettive sull'assistenza degli orfani nel territorio della colonia.

Art 109. — Presso il segretario generale di ciascuna colonia deve essere redatto e tenuto l'elenco di cui all'art. 5 della legge 18 luglio 1917, n. 1143. All'uopo il

Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra deve a mezzo dei segretari generali, richiedere che sia fatta, a cura dei competenti uffici coloniali, la annotazione che il genitore, il quale risiedeva nella colonia, è morto per la guerra nazionale.

Di tale elenco, e delle successive variazioni, deve essere inviata copia al Comitato nazionale.

Art. 110. — Il Comitato nazionale, ricevute le relazioni e proposte dei segretari generali di ciascuna colonia, assegna ai medesimi le somme che ritiene necessarie per gli scopi, previsti dalla legge 18 luglio 1917, n. 1143, da prelevarsi dal fondo stabilito dall'articolo 31 della legge medesima. Di detti fondi deve essere reso il conto al Comitato nazionale al termine di ogni esercizio finanziario.

È a carico dei segretari generali l'adempimento delle formalità richieste per la liquidazione della pensione spettante agli orfani di guerra residenti nelle rispettive colonie.

Art. 111. — Il governatore, in relazione all'ordinamento giudiziario della colonia, designa il magistrato che deve esercitare le funzioni di giudice delle tutele per gli orfani di guerra, a norma dell'art. 17 della legge 18 luglio 1917, n. 1143.

Nelle colonie in cui hanno sede più tribunali è designato un giudice delle tutele per ciascun tribunale.

Art. 112. — Il Comitato nazionale, per tutto quanto concerne la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, residenti nelle colonie, prende accordi col Ministero delle colonie.

Art. 5.

L'intitolazione del capo V del regolamento è completata con l'aggiunta delle seguenti parole: « e degli orfani di guerra residenti nelle colonie italiane ».

Gli articoli del capo VI del regolamento: « Disposizioni generali », che sono contrassegnati dai numeri 108 a 112, prendono la numerazione da 113 a 117.

Il presente decreto ha vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — VILLA — SONNINO — COLOSIMO — FACTA — MEDA — STRINGHER — CAVIGLIA — DEL BONO — GIRARDINI — BERENINI — BONOMI — RICCIO — CIUFFELLI — FERA — DE NAVA — CRESPI — FRADELETTO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 420 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 85-*bis* « Spese per la guerra, ecc. » dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato di lire un miliardo (lire 1.000.000.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — CAVIGLIA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 423 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 21 luglio 1911, n. 849;

Visto il Nostro decreto 31 ottobre 1918, n. 1743;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro pei trasporti, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze, della guerra, della marina, dell'industria, commercio e lavoro e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'aumento del 200 per cento di cui al comma *a*) dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1918, n. 1743 è ridotto come segue:

al 100 per cento per il trasporto delle persone in 1ª e 2ª classe:

al 50 per cento per il trasporto delle persone in 3ª classe;

al 100 per cento per il trasporto delle cose, escluso il bestiame vivo pel quale rimane fermo l'aumento in vigore.

Art. 2.

La riduzione di cui all'art. 1 è estesa anche alle tasse marittime dei trasporti in servizio cumulativo ferroviario marittimo con la Sardegna.

Art. 3.

Del minore introito, derivante dai provvedimenti di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione ferroviaria è autorizzata a tener conto nel computo dei prodotti.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° aprile 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

Colosimo — De Nava — Stringher — Meda — Caviglia — Del Bono — Ciuffelli — Riccio.

Visto, *Il guardasigilli*: Facta.

Il numero 425 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri per le terre liberate dal nemico e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini stabiliti dagli articoli 154 e 176 del Codice di commercio, già prorogati di sei mesi con l'art. 27 del decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102, e, di altri sei mesi, con l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 869, sono prorogati di altri sei mesi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

Colosimo — Fradeletto — Ciuffelli.

Visto, *Il guardasigilli*: Facta.

Il numero 426 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del Nostro decreto 27 febbraio 1919, n. 239, che dà facoltà al Governo di coordinare in testo unico le disposizioni legislative portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per le terre liberate dal nemico, d'accordo col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il testo unico delle disposizioni portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra, visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

Colosimo — Fradeletto.

Visto, *Il guardasigilli*: Facta.

TESTO UNICO
delle disposizioni legislative portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra.

Art. 1.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

Ai fini di restaurare la ricchezza nazionale e la piena efficienza produttiva delle regioni danneggiate direttamente dalla guerra, il diritto al risarcimento dei danni di guerra è riconosciuto nei limiti e nei modi stabiliti nel presente testo unico, ferme restando le disposizioni più favorevoli contenute in altre leggi.

Il presente testo unico non si applica alle navi che non siano battelli da pesca, chiatte od altri gallegianti minori.

Art. 2.

(Art. 7 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1250).

Possono esercitare le facoltà attribuite dal presente testo unico le persone fisiche o morali, che abbiano cittadinanza italiana o sudditanza coloniale.

Al risarcimento dei danni sofferti da stranieri si potrà provvedere secondo trattati da conchiudersi fra l'Italia e gli Stati ai quali appartengono i danneggiati.

Si considerano stranieri gli enti morali e le società civili e commerciali, che abbiano o avevano, nel momento in cui il danno si è prodotto, in prevalenza interessi o amministrazione stranieri. La Commissione di cui all'art. 26 giudica, di caso in caso e con riguardo a tutte le circostanze, sull'esistenza di tali condizioni di fatto.

Art. 3.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

È considerato fatto di guerra, agli effetti del presente testo unico, il fatto, compiuto da forze armate nazionali, alleate o nemiche, coordinato alla preparazione ed alle operazioni della guerra ed anche quello che, pur non essendo coordinato alla preparazione ed alle operazioni belliche, è stato occasionato dalle stesse.

Art. 4.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

È concessa la pensione privilegiata di guerra, con le stesse norme che regolano le pensioni ai militari invalidi ed alle famiglie dei militari morti in guerra, e ove non abbiano diritto ad altre indennità o pensioni:

a) alla vedova ed ai parenti viventi a carico del cittadino italiano, anche delle regioni che saranno annesse, o del suddito coloniale, la cui morte sia dovuta a qualsiasi fatto di guerra, che ne sia stata la causa violenta, diretta ed immediata;

b) al cittadino italiano, anche delle regioni che saranno annesse, od al suddito coloniale, la cui invalidità sia dovuta a qualsiasi fatto di guerra, che ne sia stato la causa violenta, diretta ed immediata.

Siffatto diritto alla pensione non può farsi valere qualora la vedova, i parenti, o l'invalido abbiano, al momento della domanda, un reddito imponibile complessivo individuale superiore a lire cinquemila annue. Agli effetti della pensione, chi al momento della domanda abbia un reddito imponibile complessivo individuale inferiore a lire cinquemila annue, ma superiore a tremila, è equiparato al soldato; chi lo abbia inferiore a lire tremila, ma superiore a duemila, è equiparato al caporale; chi lo abbia inferiore a lire duemila è equiparato al sergente.

Non è dovuta alcuna indennità se la morte o l'incapacità si sieno verificate in occasione della prestazione di servizio militare o di

altro servizio obbligatorio o volontario tale da esporre la persona al rischio della guerra.

La liquidazione delle pensioni è fatta dal Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

La pensione può essere, all'atto della liquidazione e su richiesta dell'interessato, trasformata in capitale con le norme che saranno stabilite con decreto del ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra. Il capitale potrà essere corrisposto in titoli del Debito pubblico.

Art. 5.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

È ammesso un risarcimento per la perdita, la distruzione o il deterioramento avvenuti nel Regno, nelle regioni che vi saranno annesse e nelle colonie, di cose mobili od immobili in quanto sieno conseguenza di un qualsiasi fatto della presente guerra.

Art. 6.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

Quando ne siano provate l'esistenza e la susseguente perdita o distruzione, il risarcimento per le cose mobili, salvo il disposto dell'art. 7, corrisponde alla somma occorrente per riacquistarle al momento della liquidazione delle indennità, diminuita, non oltre il quarto, dell'eventuale deprezzamento per vetustà. Però per gli oggetti destinati dal danneggiato ad usi personali o famigliari di lusso, il risarcimento, allorchè il valore così determinato ecceda complessivamente pel singolo danneggiato lire duemila, gli sarà corrisposto soltanto per la metà, pel quarto, pel decimo, pel ventesimo sulle ulteriori somme eccedenti rispettivamente lire duemila, lire diecimila, lire cinquantamila, lire centomila di valore.

Nel caso che la prova anzidetta non sia raggiunta o il danneggiato rinunci a dare la prova del valore delle cose perdute o distrutte, il risarcimento sarà determinato fino al 50 per cento del valore dell'immobile o porzione dell'immobile che le conteneva, valutato al prezzo corrente nel periodo post-bellico, quando siffatto valore non superi lire diecimila e fino al 40 ed al 30 per cento delle somme ulteriori eccedenti rispettivamente lire diecimila e lire cinquantamila. Quando però si tratti di attrezzi, di strumenti di lavoro, di macchine, di bestiame, di derrate o merci, il risarcimento potrà per le prime lire venticinquemila essere commisurato fino all'intero valore dell'immobile o porzione dell'immobile.

Nel caso di perdita o distruzione parziale delle cose mobili o di loro deterioramento, sarà tenuto conto, nel determinare il risarcimento, del loro valore residuo al momento della liquidazione dell'indennità.

Lo Stato avrà sempre facoltà di attribuire, in luogo delle indennità, macchine, mobili, merci o bestiame della stessa natura e di pari valore di quelli perduti o distrutti.

Art. 7.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

Ferme restando per i titoli smarriti le disposizioni di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102, pei titoli al portatore, ove ne sia provata la distruzione, è applicabile l'art. 56 del Codice di commercio, anche se i titoli distrutti sieno di debito pubblico.

Art. 8.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

Il risarcimento per totale distruzione di immobili si determina nel modo seguente:

a) si stabilisce il valore che la cosa distrutta, nello stato in cui si trovava, non tenuto conto del deprezzamento per vetustà, avrebbe avuto secondo i prezzi del periodo immediatamente anteriore all'inizio della guerra europea;

b) la somma corrispondente a questo valore si riduce dell'eventuale deprezzamento per vetustà, ma non oltre la metà del valore predetto;

c) la somma eventualmente così ridotta si aumenta in misura corrispondente alla elevazione dei prezzi nel momento della ricostruzione o surrogazione; questa misura sarà determinata secondo le norme che saranno decretate dal ministro dei lavori pubblici.

In caso di parziale distruzione o di deterioramento, la somma calcolata secondo il comma *a*) e il comma *b*) di questo articolo si riduce di una somma pari al valore che l'immobile avrebbe avuto, secondo i prezzi del periodo immediatamente anteriore all'inizio della guerra europea, nello stato di parziale distruzione o deterioramento; indi la somma che ne risulta si aumenta secondo il comma *c*).

La somma da concedere non può superare lire cinquantamila, se si tratti di riparazione, e lire centomila, se si tratti di ricostruzione, quando l'immobile distrutto o danneggiato sia una villa, un castello, un palazzo od altro edificio, destinati ad usi o ad abitazioni di lusso del danneggiato o della sua famiglia.

Art. 9.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

Con decreto dei ministri del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro agli Istituti di credito fondiario esistenti sarà data facoltà di concedere mutui ipotecari diretti ad anticipare i mezzi occorrenti per restaurare la proprietà immobiliare nelle regioni danneggiate dalla guerra.

L'ipoteca inscritta a favore dell'Istituto mutuante per garanzia di questi mutui ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente e prelazione anche di fronte ai crediti privilegiati, a condizione che sieno osservate le cautele, da stabilirsi con lo stesso decreto, per assicurare l'impiego della somma mutuata nella predetta restaurazione.

Quando il mutuo rappresenti in tutto od in parte la somma corrispondente al deprezzamento di vetustà, di cui alla lettera *b*) dell'art. 8, accresciuta in conformità della lettera *c*) dello stesso articolo, ovvero rappresenti la differenza tra la somma necessaria per la riparazione o la ricostruzione degli immobili contemplati nell'ultimo comma dell'articolo succitato e rispettivamente le lire cinquantamila, o le lire centomila, l'interesse per la somma o per la differenza anzidetta è nel primo quinquennio dalla stipulazione del mutuo a carico dello Stato, il quale inoltre per un periodo successivo di altri trentacinque anni, al massimo, vi concorre nella misura del 2 0[0.

I mutui potranno essere concessi fino a tre quinti del valore attuale degli immobili ipotecati, aumentato dell'importo dell'indennità liquidata e del deprezzamento di vetustà ovvero nella misura di quattro quinti nel caso di concorso dello Stato nel pagamento degli interessi o di altri suoi contributi stabiliti con leggi o provvedimenti speciali.

La dimostrazione del possesso legittimo degli immobili offerti in garanzia può anche essere fatta mediante la esibizione di un decreto di attribuzione di possesso secondo le norme che saranno stabilite nel decreto di cui sopra.

Art. 10.

(Art. 2 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

Il Governo del Re è autorizzato a concedere con decreto Reale alle Casse di risparmio del Veneto, che lo domandino, l'esercizio del credito fondiario nella regione veneta, quando esse abbiano costituito fra loro un ente speciale al quale venga assegnato un fondo di garanzia tratto dalle loro riserve, di cui l'ammontare sarà determinato con lo stesso R. decreto. Però le Casse di risparmio di recente costituzione potranno contribuire la rispettiva quota del fondo di garanzia con versamenti successivi del 30 per cento degli utili. Ove la Cassa di risparmio di Verona chieda di fondere il suo credito fondiario col predetto ente speciale, il ministro dell'industria, commercio e lavoro è autorizzato a decretare i provvedimenti all'uopo occorrenti.

L'ente speciale sarà diviso in tre sezioni per l'esercizio rispettivamente del credito fondiario urbano, rurale o per le opere di bonifica e di irrigazione: e gli saranno applicabili le disposizioni di cui ai comma 2, 3, 4 e 5 dell'art. 9.

I mutui verranno pagati in cartelle fondiarie, che l'ente speciale

potrà emettere fino à concorrenza di quindici volte il suddetto fondo di garanzia e della cui vendita esso potrà incaricarsi con o senza provvigione.

La Cassa depositi e prestiti, la Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità degli operai, la Cassa per gli infortuni, l'Istituto nazionale per le assicurazioni e l'Istituto nazionale di credito per le cooperative, sono autorizzati all'acquisto di tali cartelle; sono pure autorizzate allo acquisto stesso le Casse di risparmio del Regno tanto collettivamente quanto individualmente.

Art. 11.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

Il risarcimento dei beni immobili è subordinato al reimpiego da farsene con le forme e con le cautele che saranno stabilite con decreto del ministro dell'interno, di concerto col ministro per le terre liberate dal nemico:

a) nel rimettere in pristino stato gli immobili deteriorati, nel ricostruire gli edifici o le opere demolite; oppure:

b) nel rimettere gli immobili deteriorati in uno stato diverso dallo stato preesistente, nel costruire edifici od opere diverse da quelle demolite o in luoghi diversi da quelli dove si trovavano, sempre però nel territorio della stessa regione, purchè la diversità non rechi pregiudizio alla ricostituzione della ricchezza nelle regioni direttamente danneggiate dalla guerra. Per quanto riguarda i boschi, l'obbligo del reimpiego è limitato alla somma occorrente per la loro ricostituzione Rispetto agli immobili di cui nell'ultimo comma dell'art. 8, l'obbligo del reimpiego è limitato alla somma effettivamente concessa a norma dello stesso articolo, restando facoltativo per il danneggiato contrarre il mutuo, di cui all'art. 9.

Per gli esercenti di servizi pubblici, l'obbligo del reimpiego si estende anche alle cose mobili occorrenti alla loro riattivazione.

L'inadempimento di questa condizione, priva il danneggiato del diritto di pretendere ogni indennità e attribuisce allo Stato il diritto di sospendere la corresponsione della somma attribuita o di ripetere quanto abbia pagato, secondo le norme stabilite dall'anzidetto decreto.

Art. 12.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

La Commissione di cui all'art. 26, può:

a) ordinare che il reimpiego avvenga in forme diverse da quelle previste al comma *a*) del precedente articolo, qualora esistano per ciò gravi motivi di pubblico interesse;

b) escludere il reimpiego quando manifestamente risulti che non sia utile o possibile.

Art. 13.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

Allorquando abbia accertata la ricostituzione nella stessa regione di una azienda, il cui macchinario fosse stato sottratto alla possibile offesa nemica, la Commissione di cui all'art. 26 ha facoltà di concedere la rifusione della spesa effettivamente sostenuta nella misura necessaria per trasportarlo e ritrasportarlo con ferrovia od altro mezzo.

Art. 14.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

Entro il 60° giorno dal deposito in segreteria della decisione delle Commissioni di cui all'art. 26, per le controversie di valore superiore a lire cinquantamila, contro la quale non sia stato proposto gravame, ed entro trenta dal deposito della decisione delle predette Commissioni per le altre controversie, nonchè della Commissione di cui all'art. 30, lo Stato in tutti i casi e nella misura, in cui a norma dell'art. 11 non sia obbligatorio il reimpiego, corrisponderà agli interessati la indennità fissata. Nei casi invece e nella misura, in cui il reimpiego sia obbligatorio, lo Stato ne corrisponderà loro un terzo per porli in grado di iniziare i lavori. Gli altri due terzi verranno corrisposti entro trenta giorni dalla presentazione di certificato di avanzamento dei lavori, dai quali risulti che la somma impiegata nei lavori è pari rispettivamente all'importo della prima e della seconda rata.

Art. 15.

(Art. 14 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750).

Il risarcimento stabilito dal presente testo unico non può cumularsi con alcun altro dovuto da chiunque per qualsiasi titolo in occasione dei medesimi fatti.

Il danneggiato ha la scelta tra l'uno e l'altro risarcimento.

Ove preferisca richiedere l'indennità allo Stato, questo è surrogato nel diritto del danneggiato verso qualunque debitore che per qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma sia tenuto al risarcimento o indennità, ma deve restituire al danneggiato medesimo i premi di assicurazione o altri corrispettivi all'uopo sborsati durante il periodo della presente guerra. Ove preferisca invece il diverso risarcimento, nessun diritto di regresso spetta al debitore di questo contro lo Stato.

Le disposizioni di questo articolo non riguardano le assicurazioni sulla vita.

Art. 16.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

L'indennità per danni alla persona o alle cose non può essere ceduta, nè pignorata, salvo le disposizioni dell'art. 592 del Codice di procedura civile e salvo i casi di delegazione della indennità agli Istituti, che mediante mutui fondiari anticipino i fondi per la ricostituzione degli immobili.

La Commissione, indicata nell'art. 26, può tuttavia consentire la cessione di tutta o di parte della indennità, se concorrano evidenti e gravi ragioni di convenienza.

Art. 17.

(Art. 16 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750).

Pel reimpiego previsto dall'art. 11, quando le cose perdute, distrutte o deteriorate sieno comuni a più persone, è decisiva la maggioranza dei comproprietari, calcolata secondo l'art. 678, 1° capoverso, del Codice civile. Ove però la maggioranza si opponga al reimpiego, gli altri comproprietari possono acquistarne la quota pagandone il valore, tenuto conto dello stato in cui si trova la cosa al momento dell'acquisto.

Se i comproprietari disposti ad acquistare le quote degli opponenti sieno più, l'acquisto sarà fatto da essi in comune, in proporzione delle rispettive quote, salvo accordo contrario.

Art. 18.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

Qualora, nel termine da fissare col decreto di cui all'art. 29, l'avente diritto non faccia domanda di risarcimento o non provveda alla ricostruzione o alla riparazione, l'usufruttuario, l'usuario o il creditore ipotecario o chirografario, il cui titolo sia anteriore al momento del danno, possono sostituirsi ad esso nel diritto di avvalersi dei benefici del presente testo unico. In tal caso spetta alla Commissione, di cui all'art. 26, stabilire a chi debba rimanere in proprietà l'immobile riparato o ricostruito e come si contemperino e si risolvano i diritti reali gravanti sullo stabile danneggiato o distrutto.

Art. 19.

(Art. 18 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750).

Le disposizioni degli articoli 17 e 18 si applicano anche nel caso in cui il danneggiato non sia ammesso per indegnità a chiedere il risarcimento, giusta l'art. 22, eccetto che questi intenda di provvedere del proprio alla ricostruzione, surrogazione o riparazione.

Art. 20.

(Art. 19 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750).

Sulle cose, rimesse in pristino stato, surrogate o riparate a termini dell'art. 11, anche se gli immobili sieno sorti su terreno diverso da quello sul quale era costruito il bene distrutto, permangono i privilegi, le ipoteche e gli altri diritti reali quali esistevano sulle cose, che furono distrutte, perdute o deteriorate, salva la priorità dell'ipoteca di cui all'art. 9.

Art. 21.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

L'indennità dovuta nei casi previsti dalla lettera *b*) dell'art. 12 è vincolata al pagamento dei creditori aventi privilegio o ipoteca sui beni, pei quali l'indennità viene corrisposta, secondo il loro grado. Le relative istanze debbono essere proposte non oltre il trentesimo giorno da quello in cui sia data pubblica notizia, nei modi che saranno stabiliti col decreto di cui all'art. 29, dell'accordo o del giudizio previsto dall'art. 25 e seguenti.

Sulla indennità stessa l'usufruttuario dei beni distrutti o deteriorati conserva il diritto di usufrutto.

Ove sulla cosa distrutta o deteriorata esistano altri diritti reali, l'indennità sarà ripartita tra il proprietario e il titolare dei diritti medesimi o per accordo o per giudizio della Commissione, di cui all'art. 26, fermo, rispetto all'enfiteuta, l'obbligo di corrispondere il canone nel caso di distruzione parziale del fondo, giusta l'art. 1560, capoverso del Codice civile, semprechè il concedente voglia giovarsene, ed escluso il diritto dell'enfiteuta medesimo alla retrocessione del fondo autorizzata dall'ultima parte di detto articolo.

Art. 22.

(Art. 21 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750).

Non possono chiedere il risarcimento coloro, i quali sieno stati condannati per alcuni dei reati previsti dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 110, prima parte, 111, 112, 114 del Codice penale comune; 71, 72, 73, 77, prima parte, 78, 79, 80 del Codice penale per l'esercito; 71, 72, 73, 74, 78 prima parte, 79, 80, 81, 82 del Codice penale militare marittimo.

La Commissione, di cui all'art. 26, potrà altresì dichiarare decaduto dal diritto medesimo il danneggiato, qualora sia provato che egli abbia commesso frode, diretta ad ottenere il risarcimento in misura superiore alla entità reale del danno.

Art. 23.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

La domanda per risarcimento dei danni di guerra deve essere presentata non più tardi di un anno dalla pubblicazione della pace, sotto pena di decadenza, salvo i casi di forza maggiore da riconoscersi dalla Commissione indicata nell'art. 26.

La assegnazione dell'indennità deve aver luogo non oltre due anni dalla presentazione della domanda.

Art. 24.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

È data facoltà al danneggiato di faro accertare mediante accesso o perizia giudiziaria, anche senza contradditorio, lo stato dei beni deteriorati o distrutti, allo scopo di conservarne la prova agli effetti del presente testo unico.

Tale accertamento sarà fatto o disposto dal presidente del tribunale, da un giudice da lui designato o dal pretore, nella cui giurisdizione si trovano i beni. I detti magistrati possono anche delegare per l'accesso altre autorità governative ed avvalersi per le perizie degli ufficiali del genio militare.

L'accertamento potrà esser fatto anche mediante una descrizione presentata dal danneggiato all'ufficio competente del genio civile o del genio militare e da esso, previo riscontro, vistata.

L'istanza e gli atti dell'accesso e della perizia giudiziaria nonchè la descrizione ed il visto suindicati sono redatti in esenzione dalle tasse di registro e bollo. Questa esenzione è estesa a tutti gli altri mezzi di prova a cui il danneggiato creda di ricorrere. Sono inoltre gratuiti il riscontro ed il visto della descrizione suddetta.

Art. 25.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

Gli intendenti di finanza ricevono le domande per risarcimento dei danni di guerra e direttamente, o a mezzo dei ricevitori del registro, possono, uditi, ove occorra, i competenti uffici tecnici dello Stato, concordare l'indennità dovuta.

L'accordo è soggetto all'omologazione della Commissione di cui all'art. 26.

Nel caso che l'accordo non avvenga, il contradittorio davanti la suddetta Commissione avrà luogo in confronto dell'intendente o di un funzionario dello Stato da esso delegato.

Art. 26.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 20 marzo n. 403, art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

Il giudizio sull'accertamento dei danni, sulla liquidazione dell'indennità e su ogni altra controversia sorta in applicazione del presente testo unico è pronunciato da Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra composte di tre membri di cui uno, che presiede, viene scelto annualmente dal ministro di grazia e giustizia tra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello o parificato e, in mancanza, fra quelli aventi il grado di giudice. Gli altri due sono scelti di caso in caso dal presidente della Commissione, uno tra persone esperte della materia sulla quale verte il giudizio, non aventi qualità di pubblico funzionario, comprese nei ruoli che saranno all'uopo formati dalle deputazioni provinciali delle regioni interessate, e uno tra i funzionari tecnici dello Stato, compresi nei ruoli, che saranno all'uopo formati dagl'intendenti di finanza.

Il ministro di grazia e giustizia nomina pure, ove occorra, un presidente supplente scegliendolo fra i magistrati col grado di giudice.

La Commissione, prima di pronunciare il giudizio, deve tentare la conciliazione fra le parti; ove questa riesca, l'accordo è soggetto ad omologazione.

In ogni caso, la Commissione deve indicare la persona cui deve essere corrisposta la indennità, salvo i casi previsti dall'articolo successivo.

Art. 27

(Art. 26 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750).

Quando la decisione sulla liquidazione del danno dipenda dalla risoluzione di una controversia intorno allo stato della persona o intorno al diritto di questa sulle cose danneggiate, diversa dalla controversia prevista a l'ultimo capoverso dall'art. 2, la Commissione, se tutte le parti che domandano il risarcimento sono concordi nel chiedere che tale controversia sia da essa risoluta, deve risolverla; se le parti stesse sono concordi nel chiedere che la controversia rinviata all'autorità giudiziaria competente, deve disporre il rinvio; se non sono concordi, ha facoltà di deciderla o di rinviarla all'autorità giudiziaria competente.

Qualora la controversia sia rinviata all'autorità giudiziaria competente la Commissione può assegnare un termine, durante il quale si sospende il procedimento di liquidazione ovvero procedere alla liquidazione con le norme stabilite nel penultimo capoverso del presente articolo.

La Commissione potrà prorogare il termine stabilito, ove lo giudichi opportuno. Se nel termine stabilito o prorogato la controversia non sia definita, la Commissione procede alla liquidazione secondo le norme del capoverso seguente.

Quando la Commissione procede alla liquidazione senza risolvere la controversia di cui al primo comma, essa, secondo le circostanze e tenuto sempre presente l'interesse pubblico alla ricostituzione della ricchezza nelle Provincie direttamente danneggiate dalla guerra, ordina che l'indennità sia depositata fino alla risoluzione della controversia rimessa al giudizio ordinario prescrivendo i modi e le condizioni del deposito; ovvero assegna provvisoriamente l'indennità, con o senza cauzione, al richiedente o ad alcuno dei richiedenti, affinchè proceda al reimpiego, salva la decisione del giudizio ordinario intorno al diritto sull'indennità stessa o sulla cosa ricostruita, riparata o surrogata, ovvero nomina un amministratore, il quale riscuota l'indennità, provvede al reimpiego e riconsegni l'indennità o la cosa ricostruita, surrogata o riparata secondo la decisione del giudizio competente.

In tutti i casi in cui la Commissione risolva la controversia prevista dal comma primo, il suo giudizio fa stato soltanto agli effetti del diritto al risarcimento statuito dal presente testo unico.

Art. 28.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

La Commissione, dopo presentata la domanda, e prima della liquidazione definitiva, può, quando se ne manifesti la convenienza e con particolare riguardo alle persone disagiate, concedere una anticipazione, a titolo di acconto, non oltre il limite in cui apparisca fondata la risarcibilità del danno.

Tale anticipazione può essere concessa anche nei modi indicati nell'ultimo comma dell'art. 6.

Art. 29.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

Il numero delle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra, la loro sede e competenza territoriale, le norme del procedimento anche per rendere più facili e spediti i mezzi di prova, e per provvedere a delegazioni occorrenti per constatazioni tecniche, saranno determinati con decreto Reale su proposta del ministro dell'interno, di concerto col ministro per le terre liberate.

Nel processo avanti le Commissioni è escluso l'intervento di periti.

Il danneggiato può intervenire personalmente od a mezzo di mandatario e può farsi assistere soltanto da un rappresentante degli

Istituti di patronato, dei quali lo stesso decreto stabilisce le norme costitutive.

Art. 30.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

Contro le decisioni delle Commissioni per le controversie di valore superiore a L. 50,000, è ammesso gravame ad una Commissione superiore sedente a Venezia, formata di un magistrato, di grado non inferiore a consigliere di Cassazione, presidente, di un consigliere di quella Corte d'appello designato dal suo primo presidente, di un rappresentante del Ministero del tesoro, di due componenti (escluso il capo dell'Ufficio amministrativo) del Comitato tecnico del Magistrato alle acque, di un membro designato dai presidenti delle deputazioni provinciali delle regioni interessate e di uno designato dai presidenti delle relative Camere di commercio fra i rappresentanti delle organizzazioni industriali e commerciali.

La Commissione sarà annualmente nominata con decreto Reale. Nello stesso modo saranno nominati i supplenti.

Il gravame deve essere proposto nel termine di 30 giorni dal deposito della decisione della Commissione di primo grado nella segreteria di questa.

Art. 31.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

Contro le decisioni delle Commissioni di primo grado per controversie inferiori a lire cinquantamila e contro le decisioni della Commissione superiore, non è ammesso gravame nè in sede giudiziaria nè in sede amministrativa.

È sempre ammesso il rimedio della revocazione, giusta l'art. 494 del Codice di procedura civile.

Art. 32.

Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

Le domande per risarcimento, gli atti della procedura avanti le Commissioni di primo e di secondo grado e le relative decisioni sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Art. 33.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

Nel bilancio del Ministero del tesoro, saranno stanziate le somme necessarie per l'esecuzione del presente testo unico.

Con decreto del ministro del tesoro, saranno indicati i modi e le forme per la organizzazione amministrativa e finanziaria, che risulterà necessaria per la sua esecuzione.

Art. 34.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239)

L'Unione edilizia nazionale è autorizzata ad estendere la propria azione nei paesi danneggiati dalla guerra.

Le norme e le modalità per lo svolgimento della suddetta azione, saranno stabilite dal ministro dei lavori pubblici con esclusione di qualsiasi procedimento coattivo nei riguardi dei danneggiati e di qualsiasi privilegio in confronto di altre imprese.

Art. 35.

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239)

Con decreto del ministro dell'interno, di concerto col ministro per le terre liberate dal nemico, saranno determinate le autorità che nelle regioni, le quali saranno annesse, eserciteranno le attribuzioni di cui agli articoli 24, 25, 26 e 30.

Art. 36.

(Art. 3 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

Il Governo provvederà con apposito decreto per la ricostituzione, a carico dello Stato, dei beni d'uso pubblico delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, nonchè per la ricostituzione di quelli patrimoniali od il risarcimento dei danni da essi sofferti ed emanerà ogni altra norma necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui sopra.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri:
COLOSIMO.
Il ministro per le terre liberate dal nemico: FRADELETTO.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO COI MINISTRI DELLA GUERRA, DELLA MARINA, DEI TRASPORTI, DEI LAVORI PUBBLICI E DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Visto il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;

Visto il decreto Ministeriale 19 dicembre 1918 col quale venivano stabiliti i prezzi dei prodotti metallici;

Decreta:

È abrogato ad ogni effetto il decreto Ministeriale in data 19 dicembre 1918, col quale venivano fissati i prezzi dei materiali metallici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 10 marzo 1919.

STRINGHER — CAVIGLIA — DEL BONO — DE NAVA — BONOMI — CIUFFELLI.

MINISTERO DELLA MARINA

IL MINISTRO

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1917, col quale fu nominata la Commissione di disciplina per il personale civile insegnante della R. Accademia navale;

Visto il verbale dell'adunanza tenuta addì 18 dicembre 1918 del Collegio dei professori del menzionato R. Istituto;

Decreta:

Il prof. Bianchi Luigi della R. Università di Pisa, è nominato membro della Commissione di cui al decreto Ministeriale 28 dicembre 1917 in sostituzione del defunto senatore prof. Dini Ulisse.

Le funzioni di presidente della Commissione stessa saranno esercitate dall'onorevole senatore prof. Mazzoni Guido, che già ne fa parte in qualità di membro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 7 febbraio 1919.

DEL BONO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 23 marzo 1919, da valere dal giorno 24 fino a nuovo avviso: L. 126,63.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato dalla *Gazzetta ufficiale* del Regno nei numeri 71, 72, 73 del 24, 25 e 26 marzo 1919.

Roma, 27 marzo 1919.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 1° aprile 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	83.44	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	89.44	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Segretariato — Divisione V

SITUAZIONE del Debito vitalizio dello Stato a tutto il mese di dicembre 1918.

MINISTERI	CARICO — esistente al principio dell'esercizio 1918-919 (2)		CARICO — dell'esercizio in corso alla fine di dicembre 1918 (3)		SOMMA delle colonne 2 e 3 (4)		SCARICO dell'esercizio in corso alla fine di dicembre 1918 (5)		RIMANENZA ossia carico netto alla fine di dicembre 1918 (6)	
1	N. partite	Importo	N. partite	Importo	N. partite	Importo	N. partite	Importo	N. partite	Importo
Pensioni ordinarie.										
Ministeri:										
Tesoro	1863	3,154,937 20	38	96,549 27	1901	3,251,486 47	49	91,323 07	1852	3,160,163 40
Finanze	12799	13,126,666 61	215	391,278 54	13014	13,517,945 15	321	355,500 78	12693	13,162,444 37
Grazia e giustizia	5193	8,355,083 78	101	260,038 90	5294	8,615,122 68	137	210,945 78	5157	8,404,176 90
Affari esteri	185	630,156 15	5	24,098 33	190	651,254 48	3	17,506 66	187	636,747 82
Colonie	27	59,922 48	1	1,940 —	28	61,862 48	1	1,616 —	27	60,246 48
Istruzione pubblica	3150	4,844,589 26	92	220,957 09	3242	5,065,546 35	87	151,935 48	3155	4,913,610 87
Interno	10020	9,786,952 84	299	483,791 36	10319	10,270,744 20	206	205,745 88	10113	10,064,998 32
Lavori pubblici	1456	1,881,303 22	38	87,337 05	1494	1,968,640 27	57	77,927 68	1437	1,890,712 59
Trasporti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Poste e dei telegrafi	4901	5,927,127 77	108	120,778 72	5009	6,047,906 49	141	193,291 95	4868	5,854,614 54
Guerra	42483	48,415,512 33	1192	1,345,379 03	43675	49,760,891 36	929	910,721 63	42746	48,850,169 73
Marina — personale civile e militare	7039	10,914,238 43	148	248,514 05	7187	11,162,752 48	155	220,867 37	7032	10,941,885 11
Marina — personale lavorante	6190	2,901,721 92	117	49,113 36	6307	2,950,835 28	158	82,386 54	6149	2,868,448 74
Agricoltura	490	611,891 17	6	3,641 33	496	615,532 50	6	2,393 04	490	613,139 46
Industria, commercio e lavoro	150	212,405 73	3	2,788 66	153	215,194 39	9	12,477 20	144	202,717 19
Totale delle pensioni ordinarie	95946	110,822,508 89	2363	3,336,205 69	98309	114,158,714 58	2259	2,534,639 53	96050	111,624,075 05
Pensioni straordinarie.										
Diverse e Mille di Marsala	586	379,602 15	4	1,200 —	590	380,802 15	20	10,113 67	570	370,688 48
Ricompensa Nazionale 1848-49	754	290,819 33	1	360 —	755	291,179 33	101	15,706 66	654	275,472 67
Ricompensa nazionale per campagne successive al 1848-49	88168	18,447,744 58	115	23,446 65	88283	18,471,191 23	3916	852,793 33	84367	17,618,397 90
Tabacchi	4262	1,968,544 77	6	4,213 40	4268	1,972,758 17	127	63,483 89	4141	1,909,274 28
Saline	96	62,072 98	1	734 97	97	62,807 95	2	3,176 88	95	59,631 07
Officina carte-valori	70	54,284 64	—	—	70	54,284 64	1	1,491 12	69	52,793 52
Totale delle pensioni straordin.	93936	21,203,068 45	127	29,955 02	94063	21,233,023 47	4167	966,765 55	89896	20,266,257 92
Totale generale	189882	132,025,577 34	2490	3,366,160 71	192372	135,391,738 05	6426	3,501,405 08	185946	131,890,332 97

Roma, 20 febbraio 1919.

Il direttore capo della divisione V - Pensioni: O. ZINCONE.

Pel Ministro: MELIS.

Direzione generale del tesoro

AVVISO.

Il termine per la presentazione alla Direzione generale del tesoro (Segreteria) delle denuncie dei titoli russi, posseduti da italiani residenti nel Regno, è prorogato al 15 aprile corrente.

Si ricorda che la dichiarazione potrà essere stesa su carta libera e dovrà specificare la natura dei titoli posseduti, il loro ammontare e l'ultima scadenza alla quale vennero percepiti interessi.

Roma, 1° aprile 1919.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette.

Con decreto Luogotenenziale del 23 febbraio 1919:

Di Pietro dott. Sebastiano, agente di 3ª classe nelle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 16 febbraio stesso e per la durata di mesi due.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 23 gennaio 1918:

Dirette.

Pezzaga Battista, soldato, L. 612 — Bellone Filippo, caporale, L. 1008 — Chiaravola Umberto, caporal maggiore, L. 612 — Sperolini Giacomo, soldato, L. 612 — Gabriele Domenico, id., L. 636 — Somero Leone, caporale, L. 1176 — Bruno Michele, soldato, L. 612 — Ambrosino Antonio, sergente, L. 1120 — Cervini Felice, soldato, L. 630 — D'Amato Vincenzo, id., L. 630 — Giorgetti Augusto, id., L. 1008 — Manzoni Luigi, id., L. 612 — Marsetti Andrea, id., L. 612.

Sirugo Giovanni, soldato, L. 1008 — Scattarella Battista, id., L. 612 — Di Blasi Salvatore, id., L. 1008 — Vannoni Milziade, id., L. 630 — Magagnini Francesco, sergente, L. 1792 — Mazzola Giacomo, soldato, L. 882 — Tarabusi Pompeo, id., L. 612 — Iagallo Cipriano, id., L. 630 — Sala Guglielmo, id., L. 612 — Saulle Michele, id., L. 630 — Chela Antonio, caporale, L. 1176 — Ferro Agostino, soldato, L. 630 — Maiulini Domenico, id., L. 630 — Maichetti Umberto, caporale, L. 720 — Merola Sebastiano, caporale maggiore, L. 720.

Cappuccio Antonio, soldato, L. 6 0 — Valente Giovanni, id., L. 756 — Vignai Eli, id., L. 1008 — Gamba Angelo, id., L. 612 — Cattaneo Zenone, id., L. 612 — Cristillin Eugenio, id., L. 1008 — Novella Giuseppe, id., L. 630 — Perissutti Teodoro, caporale, L. 1341 — Scarpa Ercolino, soldato, L. 630 — Zuanon Domenico, id., L. 630 — Scioni Giuseppe, id., L. 612 — Piron Eugenio, id., L. 1008 — Vigilanti Giuseppe, id., L. 1008.

Arieti Giuseppe, soldato, L. 1008 — Mariani Giacomo, id, L. 756 — Felini Luigi, caporale, L. 720 — Capaccioli Amedeo, soldato, L. 1008 — Gritti Leone, sergente, L. 912 — Benvegnù Luigi, soldato, L. 1008 — Filippi Ruggiero, id., L. 882 — Tuni Vincenzo, id., L. 612 — Chiarello Luigi, id., L. 630 — Alessandroni Giuseppe, id., L. 612 — Margiacchi Giovanni, id., L. 1008 — Moretto Antonio, id., L. 630 — Motta Girolamo, id., L. 612 — Musso Giuseppe, id., L. 612 — Cioffi Aussino, id., L. 612 — Briscas Michele, id., L. 612.

Grossi Nicola, soldato, L 630 — Guizzardi Domenico, id., L. 1008 — Zetti Rosolino, id., L. 1008 — Satta Luigi, id., L. 756 — Esposto Giuseppe, id., L. 756 — Fiori Ercole, id., L. 1008 — Poli Augusto, id., L. 1008 — Servalli Giuseppe, id., L. 1008 — Nappo Antonio, id., L. 630 — Salvadori Augusto, id., L. 1008 — Bellù Stefano, id., L. 1008 — Cappellari Federico, id., L. 1008 — Mattassoni Gino, id., L 1008 — Bucalossi Livio, id., L. 630 — Gragnoli Salvatore, id., L. 882 — Piva Luigi, id, L. 945 — Sbrana Desolino, id., L. 1008 — Serpa Giuseppe, caporale, L. 840.

Dell'Agnol Angelo, caporale, L. 720 — Pinzanti Eugenio, soldato, L. 630 — Gambogi Arturo, sergente, L. 1792 — Donini Giovanni, soldato, L. 378 — Materassi Luigi, id., L. 630 — Zucca Casimiro, id., L. 1008 — Iaconelli Pasquale, caporal maggiore, L. 336.

Adunanza del 26 gennaio 1918:

Dirette.

Galli Evangelista, soldato, L. 378 — Squillante Luigi, id., L. 630 — Lodi Giuseppe, id., L. 945 — Guidi Vincenzo, id., L. 630 — Garaviglia Luigi, id., L. 612 — Pelliccioni Umberto, id., L. 1260, assegno supplementare, L. 150 — Migoni Antonio, id., L. 630 — Lettieri Leonardo, id., L. 612 — D'Amico Giuseppe, id., L. 612 — Crisantù Mauro, id., L. 630 — Carta Domenico, id., L. 1260 — Lettieri Vincenzo, id., L. 612 — Masi Saverio, id., L. 378 — Caligaro Arturo, id., L. 630.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'Agenzia Stefani comunica:

VARSAVIA, 31. — La Commissione interalleata partirà stasera con treno speciale per Cracovia. Essa sarà a Parigi alla fine della settimana.

LONDRA, 1. — Il Ministero del blocco informa l'*Agenzia Reuter* che la notizia data da un giornale del mattino, secondo la quale il blocco degli alleati in Germania fu tolto, è priva di fondamento. Le condizioni del blocco non sono state modificate che nella misura necessaria all'approvvigionamento della Germania in derrate alimentari. Per tutto il resto il blocco rimane in vigore.

ZURIGO, 1. — Si annuncia da fonte tedesca che, dovendosi aprire nuove trattative sulla questione di Danzica, e ciò su domanda del maresciallo Foch, il Gabinetto tedesco ha deciso di riunire a Berlino il 2 corrente tutti i capi partito dell'Assemblea nazionale che consulterà, come per tutti i negoziati di armistizio, per realizzare una concordanza di vedute fra il Gabinetto e i partiti.

LONDRA, 1. — Un telegramma da Copenaghen dice che le truppe ucraine si sono impadronite di Beradiarka, 40 chilometri da Kiew. I bolscevichi sono stati pure battuti in direzione di Berditcheff, a sud-ovest di Kiew. Le truppe del generale Petlioura si avanzano su Kiew.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 1. — Oggi ha avuto luogo al Quai d'Orsay una riunione dalle ore 15 alle 17,30, tra Lansing, Balfour, Pichon, barone Sonnino e barone Machino.

Sono state esaminate le conclusioni della Commissione incaricata di studiare le rivendicazioni ceko-slovacche.

PARIGI, 1. — Queste ultime riunioni del Comitato dei quattro sono lunghe ed estenuanti.

Ad alcune di esse partecipano Foch e il generale Diaz.

È accertato che durante le ultime quattro riunioni i problemi discussi e quasi risolti furono quelle di Danzica, relativo al trasporto delle truppe polacche, quello della rivoluzione bolscevica in Ungheria e quelli sulla situazione in Polonia, nell'Ucraina e in Romania.

Per quanto riguarda le condizioni di pace, il Comitato dei quattro discusse sulle questioni delle indennità e su quelle delle frontiere occidentali della Germania.

I giornali anglo-sassoni che si pubblicano a Parigi continuano a godere certe confidenze, ma finora nulla hanno saputo di veramente sensazionale.

Il corrispondente della *Tribune* di Chicago dice di aver saputo

che gli Stati Uniti ritengono che la somma chiesta come indennità di guerra alla Germania è ancora troppo elevata.

I periti finanziari americani sono concordi nel ritenere che non si deve esigere dalla Germania più di quindici miliardi di dollari. Ora, soltanto la Francia reclama 16 miliardi di dollari, l'Inghilterra ne reclama 8 miliardi ed il Belgio ne reclama altri 8 miliardi.

Negli ambienti americani credesi che le domande francesi si ridurranno a 10 miliardi di dollari, quelle del Belgio a 5 miliardi e quanto all'Inghilterra, la Serbia, la Polonia e l'America riceverebbero un miliardo di dollari: il tutto darebbe un totale di 19 miliardi di dollari.

È curioso che queste tanto precise informazioni americane non accennino a nessuna indennità spettante all'Italia, quasi che la Germania non si fosse battuta assieme ai croati o agli sloveni dipendenti dall'Austria sul fronte italiano.

Oltre alla seduta dei quattro, stamane si è tenuta anche una seduta dei cinque ministri degli esteri.

Stamane si assicurava che la questione del Reno era entrata nella fase risolutiva e in quanto a quella dell'indennità che sia ancora difficilissimo stabilire le somme che la Germania potrebbe pagare, perchè la situazione attuale della Germania è piena di incognite.

Stamane è arrivato in aeroplano il Re del Belgio. Si crede che la sua visita si riferisca alle questioni belghe attualmente sottomesse all'esame della Conferenza.

PARIGI, 1. — La Commissione aeronautica della Conferenza della pace ha esaminato ai lavori della Sottocommissione, i quali, quantunque non siano terminati, hanno dimostrato che un prossimo accordo sarà realizzato. Sono stati fatti grandi progressi per l'elaborazione della Convenzione aerea interalleata ed è stato raggiunto un accordo di massima su importanti punti relativi all'avvenire dell'aviazione commerciale.

PARIGI, 1 (Ritardato). — Il *Temps* scrive: Sembra che il Consiglio dei quattro debba continuare nel pomeriggio l'esame delle questioni del bacino della Sarre e del disarmo della regione del Reno. In seguito all'esposizione fatta dal maresciallo Foch, sembra che le discussioni relative alla questione del Reno siano entrate in una fase decisiva. Sembra che sopra un punto sia stato raggiunto l'accordo, e cioè che la Germania non avrà diritto di tenere guarnigioni e di conservare fortificazioni e officine di guerra, non soltanto sulla riva sinistra del Reno, ma in una striscia larga almeno cinquanta chilometri sulla riva destra.

Quanto al bacino della Sarre, sembra accertato che la Francia avrà il diritto di sfruttare la totalità del bacino minerario a titolo di riparazione. D'altra parte può darsi che l'insieme della regione mineraria e industriale sia costituita in una entità distinta, il cui statuto dovrebbe essere stabilito.

La *Liberté* scrive: La seduta di ieri del Comitato dei Quattro fu importantissima e la discussione fece reali progressi. Si può considerare che la questione del bacino della Sarre sia quasi risolta e che oggi o domani saranno prese deliberazioni definitive. Anche la questione delle indennità finanziarie è sulla buona via. Quanto a quella della frontiera militare del Reno, essa è incamminata verso una favorevole decisione. Si può ritenere che alla fine della settimana le deliberazioni che interessano direttamente la Francia saranno definitivamente prese.

PONT SAINT-MAXENCE, 1. — La Commissione finanziaria tedesca è giunta stamane col treno diretto da Colonia.

Gli otto membri della Commissione avevano preso posto in un vagone-letto ed erano accompagnati da un luogotenente della gendarmeria e da uno del genio, quest'ultimo appartenente al Gran quartiere generale.

Sul marciapiede della stazione gli ufficiali francesi lasciarono i delegati dopo uno scambio di cortesi saluti.

L'arrivo della Commissione è stato tenuto segreto ed è passato completamente inosservato alla popolazione.

I delegati tedeschi si sono recati in automobile al castello di Plessis-Villette, ove soggiorneranno e che è un superbo castello con un magnifico parco.

L'adito al castello è severamente proibito. Sentinelle con la baionetta in canna custodiscono ogni entrata. I delegati hanno passato la giornata ad installarsi nel castello; alcuni nel pomeriggio hanno passeggiato nel parco.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, accompagnato dall'aiutante di campo, generale Cittadini, è giunto ieri mattina a Roma, alle ore 9,30, per la linea di Firenze.

Alla stazione erano a ricevere il Sovrano l'on. ministro della Casa Reale, il prefetto ed altre autorità.

S. M. la Regina Elena, accompagnata dal conte e della contessa di Campello, ha visitato ieri la nuova sezione dell' « Asilo della patria », alla Cammilluccia.

L'Augusta Signora, ricevuta dal comm. Apolloni, benemerito fondatore della pia istituzione, s'intrattenne a lungo, con materno interessamento, tra i piccoli ricoverati, ed espresse ai dirigenti dell'asilo la sua viva soddisfazione e gradì, commossa, un mazzo di fiori offertole da una bambina.

Poco dopo la partenza di Sua Maestà pervenne all'asilo una cassa di trastulli e dolci, inviata dall'Augusta Signora ai ricoverati, figli di forti caduti per la patria nella recente guerra.

Missione americana. — È giunta a Roma, da Parigi, la Missione incaricata dal Governo degli Stati Uniti di visitare i principali porti italiani per informarsi del loro funzionamento e prendere i necessari accordi per facilitare la potenzialità dello scarico e potere conseguentemente aumentare i rifornimenti, in ispecie quello del carbone, con aumento del necessario tonnellaggio.

S. E. il ministro dei trasporti ha incaricato di accompagnare la Missione il comm. Emanuele Piperno, vice direttore generale del traffico marittimo e già capo della divisione dei porti della Direzione generale della marina mercantile.

Apertura del Museo dell'arma del genio a Castel Sant'Angelo a Roma. — Prossimamente verrà solennemente riaperto il Museo dell'arma del genio a Castel Sant'Angelo.

Si tratterà di una vera e propria inaugurazione, poichè il Museo è stato rimesso completamente a nuovo ed arricchito di interessantissimo materiale.

Oltre la preziosa mostra retrospettiva, che comprende ricostruzioni e riproduzioni di armi, macchine, strumenti e uniformi della « arma silenziosa », dal tempo dei guastatori della *Legio fulminatrix* a oggi (mostra recentemente arricchita con interessanti documenti della difesa di Roma e di Venezia del '49), sono state riunite nei locali del Maschio del Mausoleo di Adriano altri numerosi cimelî dell'ultima guerra dell'indipendenza, terminata con la vittoria del 4 novembre.

I festeggiamenti per l'inaugurazione del Museo si integreranno con l'adunata dell'arma, che tanto contribuì alla vittoria e che, con le altre truppe gloriose, parteciperà ai prossimi festeggiamenti nazionali in onore dell'esercito.

Banchetto in onore dell'ammiraglio brasiliano De Frontin. — Ieri il comandante Magalhaes De Almeida, addetto navale del Brasile, ha offerto un banchetto al nuovo Circolo degli Scacchi, a Roma, in onore dell'ammiraglio De Frontin e del suo stato maggiore.

Sono intervenuti il ministro della marina, l'ammiraglio Sechi, il ministro del Brasile, Souza Dantas, l'ammiraglio De Frontin, alti rappresentanti della marina italiana e tutti gli ufficiali della Missione e addetti navali.

Il comandante Almeida ha brindato al ministro della marina italiana.

Il ministro della marina ha risposto brindando al presidente della

Repubblica del Brasile e il ministro Dantas ha brindato a S. M. il Re d'Italia.

Col treno delle 21,30 la Missione è partita per Spezia, accompagnata dal ministro Dantas e dal comandante Almeida.

Il ministro Del Bono visiterà oggi la squadra brasiliana.

Concessione di cotoni ai filatori italiani. — Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, in considerazione della momentanea sospensione del rilascio delle licenze di acquisto di cotoni americani, ha messo a disposizione dei filatori italiani 10.000 balle cotoni sodi, provenienti dalle requisizioni. Le ditte che desiderano concorrere alla compera possono conoscere le modalità rivolgendosi alla Associazione cotoniera italiana, Milano, via Manzoni, 41, ovvero al Ministero.

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro comunica:

Il corrispondente serico del Ministero a Tokio telegafá in data 28 corrente.

Mercato seta fermo - America compera causa scarsezza sete - Quotasi Shinshu 1|2 13|15 Yen 1 490.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

TOKIO, 26. — (Ritardato). — La Dieta ha tenuto l'ultima seduta della sessione.

Uchida, ministro degli affari esteri, rispondendo alle interpellanze, ha dichiarato che il Governo è favorevole alla abolizione delle distinzioni legali, stabilite sulla diversità delle razze per effettuare una gloriosa perfezione nella realizzazione della Lega delle nazioni.

Il ministro ha aggiunto che particolari circa le proposte del Giappone alla Conferenza della pace, specialmente riguardo al problema dello Shang-Tung, non possono essere ora pubblicati.

La Commissione della ega Ldelle nazioni ha adottato il principio dell'amministrazione delle colonie tedesche del sud del Pacifico mediante un mandato, ma non ha ancora deciso una sistemazione definitiva.

Il massimo appoggio che il Giappone dà alla Lega delle nazioni non toccherà e non pregiudicherà in alcun modo l'alleanza anglo-giapponese, che il Giappone non ha affatto intenzione di abbandonare.

Il ministro ha soggiunto che il Governo agirà colla più grande prudenza nella questione della legislazione del lavoro internazionale, che non è stata ancora sottoposta alla Conferenza della pace. L'oratore ha dato lunghe spiegazioni circa l'esercito organizzato in Cina per cooperare con le truppe giapponesi alla repressione di possibili disordini alla frontiera russa. Tale esercito non dovrà essere adoperato dalle autorità cinesi contro i cinesi del sud. La fornitura d'armi alla Cina è stata sospesa fino alle conclusioni cui addiverrà la Conferenza della pace riunita a Shanghai. La politica del Giappone tende alla riconciliazione fra la Cina del nord e quella del sud.

Il ministro del Giappone a Pechino sta scambiando vedute coi ministri alleati a Pechino.

LONDRA, 31. — Parlando alla Camera dei Comuni sul *bill* militare, il ministro della guerra, Churchill, ha detto:

Attualmente la Germania e l'Austria hanno un atteggiamento per metà di sfida e per metà di disperazione. Queste due nazioni minacciano da una parte di opporre una resistenza passiva, allo scopo di sottrarsi alle conseguenze della guerra, e dall'altra di abbandonarsi ad una inestricabile anarchia, alleandosi militarmente ai bolscevichi. L'Ungheria ha già trasgredito alle condizioni dell'armistizio e la Bulgaria accenna, nelle vicinanze del territorio romeno, a movimenti militari, di natura tale da suscitare commenti.

La distribuzione delle truppe inglesi sarà presso a poco la seguente: in Gran Bretagna 176.000 uomini, in Francia 120.000, sul Reno 264.000, in Italia e nelle regioni limitrofe 10.000.

Abbiamo 75.000 uomini in Palestina e nel Caucaso e spero tra non molto che potremo diminuire sensibilmente questi effettivi. Queste truppe sono state inviate per espellere i turchi e i tedeschi e noi le manteniamo sul posto soltanto per impedire che sorgano conflitti, fino a che la Conferenza della pace non avrà preso le sue decisioni. Trentamila uomini si trovano in Mesopotamia.

Il ministro ha parlato poi degli effettivi inglesi in Russia ed ha terminato facendo appello a tutti coloro che hanno a cuore gli interessi e l'avvenire della patria, perchè essi diano il loro appoggio alle proposte del Governo, che sopporta il peso della responsabilità. (Applausi).

BASILEA, 31. — Si ha da Berlino:

La *Berliner Zeitung am Mittag* dice che il presidente dell'Assemblea nazionale, Fehrenbach, ha intenzione di fare ufficialmente una visita a Vienna, nella prossima Pasqua, per prendere contatto coi circoli politici autorizzati. Numerosi membri femminili dell'Assemblea nazionale devono recarsi prossimamente a Vienna per annodare relazioni personali coi gruppi femminili dell'Assemblea nazionale austriaca e colle associazioni femminili dell'Austria tedesca.

Si ha da Stoccarda che la posta e le ferrovie hanno cessato di funzionare; le strade sono animate e la popolazione perfettamente calma.

È cominciato il contro sciopero borghese; i negozi sono stati chiusi.

Si ha da Neu-Strelitz: Nelle elezioni per la Dieta dello Stato del Mecklenburg-Strelitz, i socialisti hanno riportato la maggioranza.

LONDRA, 31. — Il totale delle entrate per l'anno finanziario oggi terminato si eleva a 889,020,825 sterline contro 707,234,565 sterline, ammontare delle entrate dell'anno precedente con un aumento di 181,786,260 sterline.

L'Associazione dei minatori dello Yorkshire ha consigliato i suoi membri ad accettare il rapporto della Commissione del carbone in occasione del voto che avrà luogo il 9 corrente.

I delegati dei minatori del sud del Galles hanno invece deciso di dare consiglio contrario.

MADRID, 31. — Lo sciopero dei fattorini postali è completamente terminato. Parecchie fabbriche di Barcellona sono state riaperte. Lo stato d'assedio è stato proclamato ad Alicante. Si va riprendendo il lavoro nelle altre provincie.

TRIESTE, 1. — Si ha da Zagabria:

Sono avvenuti gravissimi disordini in tutta la Croazia in seguito all'arresto del capo del partito dei contadini Radic.

A Pozzega, a Segna, a Sisak e a Zagreb vi furono conflitti armati fra contadini e truppe serbe.

Si ha da Essek di Slavonia:

Il giorno 26 marzo, in seguito alle requisizioni ordinate dal comando serbo, avvennero gravi disordini in tutta la campagna della zona attorno alla città.

I contadini si opposero con le armi e avvennero tafferugli con la uccisione di parecchi soldati serbi e con il ferimento di molti contadini.

In tutto il resto della Slavonia i disordini sono giornalieri ed i contadini accusano i serbi di introdurre il bolscevismo per giustificare poi le violenze compiute dai militari.

BASILEA, 1. — Si ha da Vienna: Il nuovo rappresentante della Francia, Allizè, ha dichiarato alla stampa di dover studiare la situazione di Vienna e d'informare il Governo che si presenterà quale rappresentante diplomatico soltanto dopo la ripresa delle relazioni diplomatiche con l'Austria tedesca, cioè non prima della firma dei preliminari di pace.

Tuttavia la pace è imminente. La Francia e le potenze dell'Intesa non vogliono lasciare cadere l'Austria tedesca nell'abisso.

PARIGI, 1. — I giornali hanno da Praga: Un membro della Missione ceko-slovacca a Budapest dichiara che i bolscevichi hanno instaurato a Budapest un regime di terrore. Le chiese sono chiuse, le merci nei negozi vengono confiscate. Soltanto 300 capi di bestiame al giorno vengono introdotte nella capitale, invece dei 3500 che arrivavano prima. Nei magazzini vi sono viveri soltanto per dieci giorni. Si teme la carestia. La crisi del carbone è imminente. La popolazione si augura l'intervento dell'Intesa. In tutta la Slovacchia regna completa calma. Si smentisce che sia stato fatto saltare il ponte di Komarno.

Direttore: DARIO PERUZY, Tipografia delle Mantellate, TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*